

**DOMANDA DI DEFINIZIONE AGEVOLATA  
DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI**  
ART. 6 DEL DECRETO-LEGGE 23 OTTOBRE 2018, N. 119, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI,  
DALLA LEGGE 17 DICEMBRE 2018, N. 136

<b>Dati identificativi del richiedente</b>	Codice fiscale <input type="text"/>
<b>Persone fisiche</b>	Cognome <input type="text"/> Nome <input type="text"/>
	<input type="radio"/> M <input type="radio"/> F Sesso
	Data di nascita <input type="text"/> Comune o Stato Estero di nascita <input type="text"/> Prov. <input type="text"/>
	Telefono <input type="text"/> E-mail/PEC <input type="text"/>
<b>Soggetti diversi dalle persone fisiche</b>	Denominazione <input type="text"/>
	Natura giuridica <input type="text"/>
<b>Residenza/ Sede legale</b> (o, se diverso, domicilio fiscale)	Comune <input type="text"/> Prov. <input type="text"/> CAP <input type="text"/>
	Indirizzo <input type="text"/>
<b>Riservato a chi presenta la domanda per altri</b> Rappresentante, erede, curatore fallimentare, ecc. (vedere istruzioni)	Codice fiscale <input type="text"/> Codice carica <input type="text"/>
	Codice fiscale rappresentato <input type="text"/>
	Cognome <input type="text"/> Nome <input type="text"/>
	<input type="radio"/> M <input type="radio"/> F Sesso
	Data di nascita <input type="text"/> Comune o Stato Estero di nascita <input type="text"/> Prov. <input type="text"/>
	Comune di residenza (o, se diverso, di domicilio fiscale) <input type="text"/> Prov. <input type="text"/> CAP <input type="text"/>

	<p><i>Indirizzo di residenza (o, se diverso, di domicilio fiscale)</i> <input type="text"/> <i>N. civico</i> <input type="text"/></p> <p><i>Telefono</i> <input type="text"/> <i>E-mail/PEC</i> <input type="text"/></p>
<b>Modalità di definizione</b>	<p><i>Articolo 6 DL n. 119 del 2018 (vedere istruzioni)</i> <input type="text"/></p>
<b>Dati della controversia tributaria pendente</b>	<p><i>Periodo d'imposta / Anno di registrazione</i> <input type="text"/></p> <p><i>Data di notifica del ricorso in primo grado (gg-mm-aaaa)</i> <input type="text"/></p> <p><i>Organo giurisdizionale e sede</i> <input type="text"/></p> <p><i>Registro generale numero</i> <input type="text"/> <i>anno</i> <input type="text"/></p> <p><i>Tipo di atto impugnato</i> <input type="text"/></p> <p><i>Numero atto impugnato</i> <input type="text"/></p> <p><i>Valore della controversia</i> <input type="text"/></p> <p><i>Importo lordo dovuto</i> <input type="text"/></p> <p><i>Importo versato in pendenza di giudizio</i> <input type="text"/></p> <p><i>Di cui versato entro il 7/12/2018 ai sensi dell'articolo 3, comma 21, DL n. 119 del 2018</i> <input type="text"/></p> <p><i>Importo netto dovuto</i> <input type="text"/></p> <p><i>Numero rate</i> <input type="text"/></p> <p><i>Importo versato per la definizione o della prima rata</i> <input type="text"/></p> <p><i>Data del versamento(gg-mm-aaaa)</i> <input type="text"/></p>
<b>Determinazione importo dovuto</b>	<p><i>Firma del richiedente</i> _____</p>
<b>Firma della domanda</b>	

## ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO

### PREMESSA

Il presente modello di domanda deve essere utilizzato dai soggetti che hanno proposto l'atto introduttivo del giudizio in primo grado (o da chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione) che intendono definire, ai sensi dell'articolo 6 del DL n. 119 del 2018, mediante il versamento delle somme indicate nelle medesime disposizioni normative, le controversie tributarie in cui è parte il **COMUNE DI QUARRATA**, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, il cui ricorso sia stato notificato alla controparte **entro il 24 ottobre 2018** e per le quali alla data di presentazione della domanda il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva. Le controversie definibili sono quelle che hanno ad oggetto atti impositivi (ad esempio, avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione sanzioni e ogni altro atto di imposizione); sono, quindi, escluse dalla definizione agevolata le controversie aventi ad oggetto unicamente atti di mera liquidazione e riscossione (ad esempio, avvisi di liquidazione, ruoli e cartelle di pagamento). **Le somme dovute per la definizione delle controversie pendenti di cui sopra, o la prima rata in caso di pagamento rateale, devono essere versate entro il termine previsto dal comma 6 dell'articolo 6 del DL n. 119 del 2018 e comunque prima dell'presentazione della domanda.**

La domanda deve essere presentata **ENTRO IL 31 MAGGIO 2019**, termine ultimo previsto dal comma dell'articolo del D.L. n. 119/2018. Nel caso in cui l'importo dovuto superi i 1.000 euro è possibile il pagamento rateale; in tal caso, i termini di pagamento delle rate successive alla prima scadono il 31 agosto, 30 novembre, 28 febbraio e 31 maggio di ciascun anno a partire dal 2019. Sulle rate successive alla prima, si applicano gli interessi legali calcolati dal 1° giugno 2019 alla data del versamento. E' esclusa la compensazione prevista dall'art. 17 del D.lgs. 241/97.

Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

La domanda può essere presentata telematicamente a mezzo PEC (firmata digitalmente dal contribuente o suo delegato), entro il termine sopra indicato, oppure spedita a mezzo raccomandata postale ovvero presentata direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune, situato in Via Vittorio Veneto, n. 2. In caso di spedizione postale fa fede la data di ricezione da parte del Comune.

Il presente modello, unitamente alle relative istruzioni, è disponibile in formato elettronico e può essere prelevato dal sito internet del Comune di Quarrata [www.comunequarrata.it](http://www.comunequarrata.it), così come il Regolamento appositamente approvato dal Consiglio comunale con Deliberazione n. 15 del 20 marzo 2019.

**Si ricorda che deve essere presentato un modello per ciascuna controversia si intenda definire.**

### COMPILAZIONE DEL MODELLO

Il presente modello è costituito da:

- quadro "DATI IDENTIFICATIVI DEL RICHIEDENTE", destinato all'indicazione dei dati anagrafici del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio in primo grado;
- quadro "RISERVATO A CHI PRESENTA LA DOMANDA PER ALTRI", relativo all'indicazione dei dati identificativi del soggetto che presenta la domanda in luogo dell'interessato, in quanto subentrato o altrimenti legittimato;
- quadro "MODALITA' DI DEFINIZIONE", in cui va inserito il codice corrispondente allo stato della controversia, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6 del DL n. 119 del 2018;
- quadro "DATI DELLA CONTROVERSIA TRIBUTARIA PENDENTE", in cui vanno indicati i dati necessari ad individuare la controversia pendente oggetto di definizione, l'atto impugnato, le somme dovute, tenuto conto del totale degli importi già versati a qualsiasi titolo in pendenza del giudizio, di spettanza dell'ente impositore, nonché le relative modalità di pagamento;
- quadro "FIRMA DELLA DOMANDA", riservato alla sottoscrizione da parte del soggetto che presenta la domanda.

### DATI IDENTIFICATIVI DEL RICHIEDENTE

**Codice fiscale:** indicare il codice fiscale del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio in primo grado;

**Persone fisiche:** indicare il cognome, il nome e gli altri dati richiesti del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio in primo grado;

**Soggetti diversi dalle persone fisiche:** indicare la denominazione o ragione sociale del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio in primo grado. Indicare il codice della ragione giuridica ricavandolo dalla "TABELLA GENERALE DI CLASSIFICAZIONE NATURA GIURIDICA" consultabile in fondo alle presenti istruzioni.

**Residenza/Sede legale (o se diverso domicilio fiscale):** indicare per le persone fisiche i dati relativi alla residenza, per i soggetti diversi dalle persone fisiche i dati relativi alla sede legale. In particolare, indicare il Comune (senza alcuna abbreviazione), la sigla della provincia (ad esempio, per Roma RM), il codice di avviamento postale, il codice catastale del Comune, la tipologia (via, piazza, ecc.), l'indirizzo per esteso e il numero civico.

Si precisa che il codice catastale del comune, da indicare nel campo "Codice Comune", può essere rilevato dall'elenco reso disponibile sul sito dell'Agenzia delle entrate, all'indirizzo [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it).

I dati relativi al domicilio fiscale vanno indicati solo se diversi da quelli della residenza o della sede legale.

### RISERVATO A CHI PRESENTA LA DOMANDA PER ALTRI

**Codice fiscale:** nell'ipotesi in cui la domanda venga presentata per conto di altri, come ad esempio nel caso dell'erede per il defunto, l'erede o altro diverso soggetto firmatario della domanda deve compilare il presente riquadro indicando, oltre ai propri dati anagrafici, il proprio codice fiscale e il "Codice carica".

**Codice carica:** in questo campo va indicato il codice corrispondente alla propria qualifica, ricavabile dalla "TABELLA GENERALE DEI CODICI DI CARICA", consultabile nell'ultima pagina delle presenti istruzioni e comprensiva di tutti i codici relativi alla diversa modulistica dichiarativa.

**Codice fiscale società o ente dichiarante:** nel caso in cui chi presenta la domanda per conto di altri sia un soggetto diverso da persona fisica, devono essere indicati, negli appositi campi, il codice fiscale della società o ente che presenta la domanda, il codice fiscale e i dati anagrafici del rappresentante della medesima società o ente (cognome, nome, data di nascita, sesso, comune o stato estero di nascita, provincia di nascita) e il codice di carica corrispondente al rapporto intercorrente tra la società o l'ente che presenta la domanda e il contribuente cui la domanda di definizione si riferisce.

**Riservato al rappresentante - Residenza anagrafica (o se diverso domicilio fiscale):** indicare i dati relativi alla residenza anagrafica o, se diverso, al domicilio fiscale del soggetto che presenta la dichiarazione per conto del soggetto istante.

### MODALITA' DI DEFINIZIONE

Nella corrispondente casella occorre indicare uno dei seguenti codici:

1 se il contribuente è risultato soccombente nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data del 24 ottobre 2018 ovvero in caso di ricorso notificato, alla stessa data, al Comune, ma a tale data non ancora depositato o trasmesso alla segreteria della Commissione tributaria provinciale; in tal caso, l'importo lordo dovuto per la definizione è pari al valore della

controversia;

**2** in caso di ricorso pendente iscritto nel primo grado di giudizio, ossia già depositato o trasmesso alla segreteria della Commissione tributaria provinciale alla data del 24 ottobre 2018, per il quale, alla medesima data, non sia ancora stata depositata una pronuncia giurisdizionale non cautelare ovvero in caso di pendenza a tale data dei termini per la riassunzione o di pendenza a tale data del giudizio di rinvio; in tal caso, l'importo lordo dovuto è pari al 90 per cento del valore della controversia;

**3** se il Comune è risultato soccombente nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, depositata alla data del 24 ottobre 2018, e tale pronuncia è stata emessa dalla Commissione tributaria provinciale; in tal caso, l'importo lordo dovuto è pari al 40 per cento del valore della controversia;

**4** se il Comune è risultato soccombente nell'ultima pronuncia giurisdizionale non cautelare, depositata alla data del 24 ottobre 2018, e tale pronuncia è stata emessa dalla Commissione tributaria regionale; in tal caso, l'importo lordo dovuto è pari al 15 per cento del valore della controversia;

**5** se vi è stata reciproca soccombenza del Comune e del contribuente nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, depositata alla data del 24 ottobre 2018; in tal caso, l'importo lordo dovuto è pari al 100 per cento del valore della controversia, per la parte in cui il contribuente è risultato soccombente, e pari al 40 o al 15 per cento, per la parte in cui il Comune è risultato soccombente, a seconda che si tratti, rispettivamente, di pronuncia della Commissione tributaria provinciale ovvero della Commissione tributaria regionale;

**6** se, alla data del 19 dicembre 2018, la controversia pende innanzi alla Corte di cassazione e il Comune è risultato soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio; in tal caso, l'importo dovuto è pari al 5 per cento del valore della controversia;

**7** se si tratta di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo e il Comune è risultato soccombente nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data del 24 ottobre 2018; in tal caso, l'importo lordo dovuto è pari al 15 per cento del valore della controversia;

**8** se si tratta di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo e il contribuente è risultato soccombente nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data del 24 ottobre 2018 ovvero a tale data non è stata ancora depositata alcuna pronuncia oppure a seguito di pronuncia di cassazione con rinvio, per la quale sia stata proposta riassunzione ovvero penda il relativo termine; in tal caso, l'importo lordo dovuto è pari al 40 per cento del valore della lite;

**9** se si tratta di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo e vi è stata reciproca soccombenza del Comune e del contribuente nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, depositata alla data del 24 ottobre 2018; in tal caso, l'importo lordo dovuto è pari al 15 per cento del valore della controversia, per la parte in cui il Comune è risultata soccombente, e al 40 per cento per la restante parte;

**10** se si tratta di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono e il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione; in tal caso, l'importo lordo e l'importo netto dovuti sono pari a zero. Diversamente, nel caso in cui il tributo non sia stato definito, l'importo lordo dovuto è calcolato sulla base delle ordinarie percentuali previste dai commi 1, 1-bis, 2, 2-bis e 2-ter dell'articolo 6 del DL 119 del 2018 a seconda della soccombenza e del grado del giudizio, come sopra specificate.

#### **DATI DELLA CONTROVERSIA TRIBUTARIA PENDENTE**

**Periodo d'imposta/Anno di registrazione:** indicare nel formato aaaa il periodo d'imposta a cui l'atto impugnato si riferisce.

**Data di notifica del ricorso in primo grado:** indicare la data di notifica del ricorso in primo grado. Il campo ha il seguente formato gg/mm/aaaa. Nell'ipotesi di notifica dell'atto introduttivo a mezzo del servizio postale, indicare la data di spedizione, rilevabile dal timbro apposto dall'ufficio postale. In caso di processo tributario telematico, indicare la data di invio telematico rilevabile dalla ricevuta di accettazione di PEC.

**Organo giurisdizionale e Sede:** indicare l'organo giurisdizionale presso cui pende la controversia oppure, nel caso in cui si intenda definire una controversia per la quale pendono i termini di impugnazione di una pronuncia giurisdizionale o quelli di riassunzione, indicare l'organo giurisdizionale che l'ha resa (Commissione tributaria provinciale, Commissione tributaria regionale, Corte di cassazione) e la città in cui ha sede (solo per la Commissione tributaria).

**Registro generale:** indicare il numero di iscrizione nel registro generale attribuito dall'organo giurisdizionale: ad esempio, dei ricorsi (R.G.R.), se la controversia è pendente innanzi a una Commissione tributaria provinciale, o degli appelli (R.G.A.), se la controversia è pendente innanzi a una Commissione tributaria regionale; in tali casi il numero da indicare deve avere il formato numero/anno nnnnnn/aaaa.

**Tipo di atto impugnato:** il dato richiesto è rilevabile dall'atto impositivo impugnato (ad esempio, avviso di accertamento o avviso di irrogazione sanzioni).

**Numero atto impugnato:** il numero è rilevabile dall'atto impositivo impugnato.

**Valore della controversia:** per valore della controversia si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversia relativa esclusivamente all'irrogazione di sanzioni il valore è costituito dalla somma di queste. Per la determinazione dell'effettivo valore della controversia, vanno comunque esclusi gli importi che eventualmente non formano oggetto della materia del contendere, in particolare in caso di contestazione parziale dell'atto impugnato, di giudicato interno, di parziale annullamento in autotutela dell'atto impugnato.

#### **DETERMINAZIONE IMPORTO DOVUTO**

**Importo lordo dovuto:** indicare l'importo lordo dovuto per la definizione, determinato sulla base di quanto specificato a tale proposito in relazione al quadro "Modalità di definizione" – "articolo 6 del DL n. 119 del 2018". Se non è dovuto alcun importo, va indicato zero; ciò ad esempio in caso di definizione "Articolo 6 DL 119 del 2018" di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, qualora il rapporto concernente i tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione.

**Importo versato in pendenza di giudizio:** indicare la somma di tutti gli importi pagati a qualsiasi titolo, di spettanza dell'ente impositore, prima della presentazione della domanda di definizione, sempre che siano ancora in contestazione nella controversia oggetto di definizione. Sono esclusi gli importi di spettanza dell'agente della riscossione (aggi, spese per le procedure esecutive, spese di notifica, ecc.). Se non è stato pagato alcun importo, indicare zero.

**Di cui versato entro il 7/12/2018 ai sensi dell'articolo 3, comma 21, del DL n. 119 del 2018:** se le somme interessate dalla controversia sono oggetto di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 (cosiddetta "rottamazione-bis"), questo campo deve essere compilato obbligatoriamente per indicare l'avvenuto pagamento, entro il 7 dicembre 2018, delle residue somme dovute a norma dell'articolo 1, commi 6 e 8, lettera b), n. 2, del DL n. 148 del 2017, in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018, come previsto dal comma 21 dell'articolo 3 del DL n. 119 del 2018.

A norma dell'articolo 6, comma 7, il perfezionamento della definizione della lite è subordinato al versamento delle somme di cui sopra entro la predetta data.

**Importo netto dovuto:** l'importo netto dovuto risulta dall'importo lordo dovuto ridotto dell'eventuale importo totale versato in pendenza di giudizio, indicato nell'apposito campo di cui sopra. Se in pendenza di giudizio non è stata versata alcuna somma, l'importo lordo e l'importo netto dovuto corrispondono. Ai fini del versamento tramite F24, l'importo netto dovuto va ripartito tra i codici tributo previsti, in proporzione ai diversi importi che compongono l'importo lordo dovuto.

Tutti gli importi devono essere indicati con le prime due cifre decimali.

In presenza di più cifre decimali occorre procedere all'arrotondamento della seconda cifra decimale con il seguente criterio: se la terza cifra è uguale o superiore a 5, l'arrotondamento al centesimo va effettuato per eccesso; se la terza cifra è inferiore a 5, l'arrotondamento va effettuato per difetto (es.: euro 52,752 arrotondato diventa euro 52,75; euro 52,755 arrotondato diventa euro 52,76; euro 52,758 arrotondato diventa euro 52,76).

Si richiama l'attenzione sulla circostanza che le prime due cifre decimali vanno indicate anche se pari a zero, come nell'ipotesi in cui l'importo sia espresso in unità di euro (es.: somma da versare pari a 52 euro, va indicato 52,00).

**Numero rate:** indicare il numero di rate prescelto (1 per il versamento in un'unica soluzione; 20 per il versamento nel numero massimo di 20 rate trimestrali; da 2 a 19 nel caso sia prescelto un numero di rate trimestrali diverso da quello massimo).

**Importo versato per la definizione o prima rata:** indicare l'importo versato per la definizione. Se non dovuto alcun importo, indicare zero. Qualora sia stato indicato 1 nel campo "Numero rate" (versamento in unica soluzione), tale importo corrisponde all'importo netto dovuto.

**Data di versamento:** indicare la data in cui è stato effettuato il versamento dell'importo netto dovuto per la definizione o della prima rata, nel formato gg/mm/aaaa.

#### **MODALITA' DI PAGAMENTO**

Con riferimento a ciascun tributo oggetto della definizione sono stabilite le seguenti modalità di pagamento:

**IMU-TASI-TARES-TARI:** modello unificato di pagamento F24;

**ICI:** bollettino di conto corrente postale n. 98558927, intestato a «Comune di Quarrata - Servizio Tesoreria - I.C.I. - 51039 Quarrata (PT)», avendo cura di indicare nella causale il numero dell'atto per cui è chiesta la definizione della lite pendente.

#### **FIRMA DELLA DOMANDA**

La firma va apposta nell'apposito quadro, in forma leggibile, da parte del soggetto che presenta la domanda o da uno degli altri soggetti indicati nella "Tabella generale dei codici di carica".

In caso di trasmissione telematica della domanda, la stessa deve essere firmata digitalmente.

In caso di invio a mezzo spedizione postale deve essere allegato documento di identità in corso di validità del soggetto dichiarante.

#### **TABELLA GENERALE DI CLASSIFICAZIONE NATURA GIURIDICA**

##### **SOGGETTI RESIDENTI**

1. Società in accomandita per azioni
2. Società a responsabilità limitata
3. Società per azioni
4. Società cooperative e loro consorzi iscritti nei registri prefettizi e nello schedario della cooperazione
5. Società semplici ed equiparate ai sensi dell'art. 5, comma 3, lett. b), del TUIR
6. Società in nome collettivo ed equiparate ai sensi dell'art. 5, comma 3, lett. b), del TUIR
7. Società in accomandita semplice

##### **TABELLA GENERALE DEI CODICI DI CARICA**

1. Rappresentante legale, negoziale o di fatto, socio amministratore
2. Rappresentante di minore, inabilitato o interdetto, ovvero curatore dell'eredità giacente, amministratore di eredità devoluta sotto condizione sospensiva o in favore di nascituro non ancora concepito ovvero amministratore di sostegno
3. Curatore fallimentare
4. Commissario liquidatore (liquidazione coatta amministrativa ovvero amministrazione straordinaria)
5. Commissario giudiziale (amministrazione controllata) ovvero custode giudiziario (custodia giudiziaria), ovvero amministratore giudiziario in qualità di rappresentante dei beni sequestrati
6. Rappresentante fiscale di soggetto non residente
7. Erede
8. Liquidatore (liquidazione volontaria)
9. Soggetto tenuto a presentare la dichiarazione ai fini IVA per conto del soggetto estinto a seguito di operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive (cessionario d'azienda, società beneficiaria, incorporante, conferitaria, ecc.); ovvero, ai fini delle imposte sui redditi e/o dell'IRAP, rappresentante della società beneficiaria (scissione) o della società risultante dalla fusione o incorporazione
10. Rappresentante fiscale di soggetto non residente con le limitazioni di cui all'art. 44, comma 3, del D.L. n. 331/1993
11. Soggetto esercente l'attività tutoria del minore o interdetto in relazione alla funzione istituzionale rivestita
12. Liquidatore (liquidazione volontaria di ditta individuale - periodo ante messa in liquidazione)
13. Amministratore di condominio
14. Soggetto che sottoscrive la dichiarazione per conto di una pubblica amministrazione
15. Commissario liquidatore di una pubblica amministrazione

### **Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679**

I dati forniti con questo modello verranno trattati dal Comune di Quarrata esclusivamente per le attività necessarie ai fini della definizione delle controversie tributarie pendenti di cui al d.l. 119/2018.

I dati richiesti nella domanda devono essere indicati obbligatoriamente per poter ottenere la definizione della controversia tributaria pendente individuata nella domanda stessa, ai sensi dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136.

Se i dati riguardano anche i suoi familiari o terzi, lei dovrà informare gli interessati di aver comunicato i loro dati al Comune di Quarrata.

L'indicazione del numero di telefono o cellulare è facoltativa.

I dati saranno conservati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati nei termini previsti dalla normativa di riferimento, ovvero saranno conservati fino al termine per la definizione di eventuali procedimenti giurisdizionali o per rispondere a richieste da parte dell'Autorità giudiziaria.

I suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione, tuttavia, se necessario potranno essere comunicati:

– ai soggetti cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, ovvero per adempiere ad un ordine dell'Autorità Giudiziaria;

– ai soggetti designati dal Titolare, in qualità di Responsabili, ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile;

– ad altri eventuali soggetti terzi, nei casi espressamente previsti dalla legge, ovvero ancora se la comunicazione si renderà necessaria per la tutela del Comune in sede giudiziaria, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

I dati personali saranno trattati anche con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. Il Comune di Quarrata attua idonee misure per garantire che i dati forniti vengano trattati in modo adeguato e conforme alle finalità per cui vengono gestiti; il Comune di Quarrata impiega idonee misure di sicurezza, organizzative, tecniche e fisiche, per tutelare le informazioni dall'alterazione, dalla distruzione, dalla perdita, dal furto o dall'utilizzo improprio o illegittimo. Il modello può essere consegnato a soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza, associazioni di categoria e professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per la finalità di trasmissione del modello al Comune di Quarrata.

Per la sola attività di trasmissione, gli intermediari assumono la qualifica di "titolare del trattamento" quando i dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.

Il Titolare del trattamento dei dati personali al quale vanno rivolte le istanze per l'esercizio dei diritti sopra indicati, è il Comune di Quarrata, con sede in Via Vittorio Veneto 2.

Il Responsabile della Protezione dei dati è il dott. Lucio Luzzetti tel. 0573-771223, mail: [dpo@comune.quarrata.pistoia.it](mailto:dpo@comune.quarrata.pistoia.it).

L'interessato ha il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati forniti e/o verificarne l'utilizzo.

Ha, inoltre, il diritto di chiedere, nelle forme previste dall'ordinamento, la rettifica dei dati personali inesatti e l'integrazione di quelli incompleti. Tali diritti possono essere esercitati con richiesta indirizzata a: .....

Qualora l'interessato ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento e al D.Lgs. 196/2003, potrà rivolgersi al Garante per la Protezione dei dati Personali, ai sensi dell'art. 77 del medesimo Regolamento. Ulteriori informazioni in ordine ai suoi diritti sulla protezione dei dati personali sono reperibili sul sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali all'indirizzo [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it).

Il Comune di Quarrata, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per trattare i loro dati personali. Gli intermediari non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei dati personali, in quanto il loro trattamento è previsto dalla legge.

**La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.**